

CONVENZIONE

TRA

La Regione Piemonte, di seguito Regione, C.F. 80087670016, che interviene al presente atto nella persona del Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo, Dott. Paolo Balocco, nato a Cuneo, il 23 giugno 1967 e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Piemonte in Torino, Corso Stati Uniti, n. 21

E

L'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito ARPEA) C.F. 97694170016 che interviene al presente atto nella persona del Direttore, Dott. Enrico Zola, nato a Torino, il 4 maggio 1958 e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede di ARPEA in Torino, via Bogino n. 23

E

Il Centro Autorizzato di Assistenza Agricola UNICAA S.r.l., nel seguito anche C.A.A., - C.F. 02916860162, che interviene al presente atto nella persona del Legale Rappresentante, Sig. Danilo Felice Pirola, nato a Bergamo, il 26 agosto 1965 e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale del CAA UNICAA in Bergamo, Via Carlo Serassi, 7.

di seguito denominate anche Parti,

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

- sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
 - il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
 - il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
 - il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il

- regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e che abroga il regolamento (CE) n. 885/2006;
- il Regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
 - il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Il Regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - lo Standard ISO/IEC 27002:2013 - normativa internazionale che qualifica quali siano i requisiti essenziali per la gestione e l'impostazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (ISMS);
 - il Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 recante "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese

- agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"";
- il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14 comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173", che disciplina l'istituzione della carta dell'agricoltore e dell'anagrafe delle aziende agricole nell'ambito del SIAN;
 - il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d),f),g),l),ee), della Legge 7 marzo 2003, n. 38 "Disposizioni in materia di agricoltura"" e s.m.i., che detta le regole per la semplificazione amministrativa in agricoltura e la gestione del fascicolo aziendale elettronico;
 - il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, che all'articolo 3 definisce il fascicolo aziendale;
 - il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008 e s.m.i. che definisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e abroga il decreto ministeriale 27 marzo 2001;
 - il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 11 marzo 2008, recante "Approvazione delle linee guida per lo

- sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale”;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 16 giugno 2016, recante “Approvazione delle Linee guida 2016 per lo sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)”;
 - il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2005, recante l’individuazione delle funzioni assegnate all’AGEA nella sua qualità di soggetto responsabile della gestione del SIAN ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del D.lgs. n. 99/2004 e successive modificazioni e integrazioni;
 - il Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e s.m.i. recante “Riorganizzazione dell’Agenzia per le Erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”, come modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116;
 - il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione digitale”;
 - il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo

- al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., con particolare riferimento alla Legge 18 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;
 - il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con il quale è stato emanato il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
 - la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
 - il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 - il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
 - la Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”;
 - la legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione con modificazioni del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, con particolare riferimento agli articoli 14 e 25;

- la Legge 6 aprile 2007, n. 46, e s.m.i., che prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria;
- la legge 11 novembre 2005 n. 231 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005 n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari";
- la Legge 24 novembre 2006 n. 286, e s.m.i., che prevede che le richieste di contributi agricoli presentate agli organismi pagatori debbano contenere anche gli elementi utili a consentire l'aggiornamento del catasto terreni, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, al fine di risultare sostitutive delle dichiarazioni di variazione colturale da rendere al catasto stesso;
- la Legge 24 dicembre 2007 n. 247 articolo 1 comma 66 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", che prevede che gli organismi pagatori siano autorizzati in sede di pagamento degli aiuti comunitari, a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione;
- la Legge 9 aprile 2009 n. 33 che all'articolo 8 ter disciplina l'istituzione del Registro nazionale dei debiti e le attribuzioni in materia in capo all'AGEA;

- L'articolo 14 e l'articolo 25 della Legge del 4 aprile 2012 n. 35 "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge del 9 febbraio 2012 n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008 che riconosce l'Agenzia Regionale Piemontese per l'Erogazione in Agricoltura quale Organismo Pagatore della Regione Piemonte, ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006, a decorrere dal 1° febbraio 2008;
- la Legge 28 luglio 2016, n. 154 recante "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale";
- la D.G.R. n. 38 - 8030 del 14 gennaio 2008 "Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) - decorrenza avvio operativo per quanto riguarda le funzioni di ARPEA regionale, ai sensi del Regolamento (CE) n.1290/2005 e del relativo regolamento di applicazione n. 885/2006";
- la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la Legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari";
- la Legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006)" che all'art. 12 sancisce la trasformazione di OPR-Finpiemonte

- nell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
- la Legge regionale 14 aprile 2007, n. 9 "Legge finanziaria per l'anno 2007" che all'art. 11, sostituendo l'art. 28 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 "Legge finanziaria per l'anno 2006", istituisce l'anagrafe unica del Piemonte;
 - la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 recante "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
 - la Legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" che all'art. 34 istituisce la dichiarazione d'uso dei terreni di proprietà altrui quale titolo di conduzione al fine della determinazione della consistenza aziendale;
 - la Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale";
 - la DGR n. 46-639 del 1 agosto 2005 "Sistema informativo agricolo della Pubblica Amministrazione (PA) piemontese. Approvazione delle "Linee Guida per la gestione dell'anagrafe agricola unica del Piemonte";
 - il Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte;
 - il Piano di prevenzione della corruzione per gli anni 2020-2022 di ARPEA;
 - il Codice di Comportamento adottato dalla Regione Piemonte;
 - il Codice di Comportamento adottato da ARPEA;
 - l'Accordo di contitolarità relativo ai trattamenti dei dati personali tra Regione Piemonte e ARPEA;
 - la D.G.R. n. 41-5776 del 23 aprile 2007 "Statuto dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della l.r. 16/2002, modificato dall'art.12 della l.r.35/2006 -

- approvazione" e modificato con DGR n. 19-2318 del 26/10/2015;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 giugno 2018, n. 5/R. Regolamento regionale recante: "Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Articolo 25 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14). Abrogazione del regolamento regionale 18 dicembre 2013, n. 14/R".

PREMESSO CHE:

- a) a partire dall'anno 2002 la Regione Piemonte si è dotata di un sistema informativo comune per la gestione degli interventi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, denominato "Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP)";
- b) l'ARPEA nell'esercizio delle proprie competenze si avvale del sistema informativo e di controllo (SIAP) che attraverso appositi protocolli informatici garantisce l'interscambio dati con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN;
- c) i regolamenti comunitari in materia di aiuti all'agricoltura prescrivono l'istituzione di un Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), comprendente, tra l'altro, una base dati informatizzata, nella quale devono essere registrati i dati desunti dalle domande di aiuto e dai controlli effettuati e tale sistema è esteso in Piemonte agli aiuti di stato;
- d) il SIGC dello Stato italiano è realizzato all'interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), di cui è parte integrante il SIAP, ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

- e) la Regione Piemonte insieme all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) contribuisce alle attività di coordinamento, omogeneizzazione e gestione del SIGC nel rispetto delle direttive e degli specifici manuali predisposti dall'AGEA nella sua qualità di Organismo di Coordinamento;
- f) l'articolo 13 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, detta le modalità di gestione del Fascicolo Aziendale, ed in particolare specifica che l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico deve avvenire attraverso procedure certificate, e può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999;
- g) al fine di disciplinare l'aggiornamento delle informazioni e dei dati nel SIAP e di garantire adeguati livelli di sicurezza e di servizio la Regione Piemonte, d'intesa con l'ARPEA, predispone, sulla base della normativa applicabile, specifiche regole tecniche e sistemi di abilitazione e controllo degli accessi e di salvaguardia della sicurezza e della riservatezza dei dati personali che anche i CAA devono adottare e rispettare;
- h) elemento centrale del SIAP è l'anagrafe agricola del Piemonte, archivio trasversale a tutti i procedimenti, motore di servizi per la predisposizione, l'istruttoria, il controllo e la liquidazione delle domande di aiuto e di pagamento;
- i) l'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte costituisce un presupposto obbligatorio per l'accesso da parte dei produttori agli aiuti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale;
- j) la Regione ha approvato con DGR 1 agosto 2005, n. 46-639 le *"Linee guida per la gestione dell'anagrafe agricola unica del Piemonte"*, attraverso cui sono regolate le modalità di

- accesso e aggiornamento dell'archivio anagrafico;
- k) le informazioni contenute nell'anagrafe agricola del Piemonte devono corrispondere ai dati depositati presso gli archivi di enti certificatori di informazioni, oppure alla documentazione depositata nel fascicolo aziendale, costituito ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del D.P.R. 503/99;
- l) ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio, n. 1306/2013 e dell'Allegato I del Regolamento (UE) della Commissione n. 907/2014, l'ARPEA può delegare l'esecuzione dei compiti ad essa affidati eccezion fatta per il pagamento degli aiuti comunitari. In caso di delega, l'ARPEA:
- a. è responsabile dell'efficace gestione dei Fondi interessati;
 - b. garantisce che l'organismo delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;
 - c. l'organismo delegato conferma esplicitamente all'ARPEA che espleta effettivamente i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;
 - d. sottopone periodicamente a verifica "i compiti delegati per accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione";
- m) il DM 27 marzo 2008 "Riforma dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola" e s.m.i. definisce all'articolo 2, comma 1 lettera a) le attività affidabili ai CAA sulla base di specifiche convenzioni sia con l'organismo di coordinamento sia con gli organismi pagatori e alla lettera b) gli ulteriori servizi e

- attività affidabili ai CAA con specifiche convenzioni con le regioni, nonché agli articoli 7 e 8 i requisiti minimi di garanzia e funzionamento e all'articolo 11 le modalità di controllo dei CAA;
- n) le attività affidate ai CAA sono definite operativamente nei manuali procedurali, approvati da Regione Piemonte e da Arpea, ciascuna per la parte di propria competenza;
 - o) ai sensi del Reg. (UE) n. 907/2014 Allegato 1) 3. B) l'ARPEA è soggetta a conformità ISO27002 e a decorrere dal 16 ottobre 2016 ARPEA deve essere certificata in conformità con la norma l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) 27001 Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni - Requisiti;
 - p) il CAA si impegna ad adottare adeguate misure tecniche, fisiche, logistiche e organizzative per garantire la sicurezza delle informazioni in conformità della norma internazionale adottata da ARPEA, la quale si riserva il diritto di compiere in merito verifiche e controlli;
 - q) la Convenzione quadro per la gestione del fascicolo aziendale nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole stipulata in data 28/09/2015, e l'accordo integrativo del 23/02/2017 regolano i rapporti tra AGEA Coordinamento e gli Organismi pagatori in veste di soggetti attuatori del Sistema Integrato di Gestione e Controllo per l'integrazione del SIAN delle informazioni contenute nei fascicoli aziendali regionali ai fini della costituzione dell'Anagrafe nazionale delle aziende agricole quale sistema informativo integrato Stato - Regioni;
 - r) la DGR 18 dicembre 2020 n. 46-2601 e la DD n. 2 dell'11 gennaio 2021 di ARPEA hanno approvato lo schema di convenzione da stipularsi con i CAA;

CONSIDERATO CHE:

1. la Società CAA UNICAA S.r.l., è stata riconosciuta con provvedimento della Regione Lombardia n. 8060 del 13/05/2002, ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008;
2. il CAA opera sul territorio attraverso proprie strutture operative, così come riconosciute nel sopra citato provvedimento regionale, presso le quali sono installate le apparecchiature occorrenti per l'espletamento delle attività affidate o delegate al CAA stesso ai sensi della presente convenzione e presso le quali operano gli operatori di cui all'articolo 7 del D.M. 27 marzo 2008;
3. il CAA, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del D.Lgs. 74/2018 ha *"la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati"*;
4. il CAA per le attività e i servizi affidati e delegati ricopre la veste di vero e proprio soggetto privato preposto all'esercizio di attività amministrativa;
5. Il CAA svolge le proprie attività anche tramite società di servizi, di cui all'art. 12 del D.M. 27 marzo 2008, a condizione che le società di servizi siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 e 8 del succitato D.M. e che abbiano un capitale sociale interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che hanno costituito il CAA o dalle loro organizzazioni territoriali. Qualora il CAA operi tramite le società di servizi, la responsabilità nell'espletamento delle attività permane in capo al CAA;

6. le Parti intendono disciplinare, a mezzo della presente convenzione, i reciproci rapporti e obbligazioni.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse e definizioni)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
 - **CAA:** Centro autorizzato di Assistenza Agricola - Soggetto riconosciuto rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008 e s.m.i.;
 - **Sedi (strutture) operative:** le sedi, riconosciute con provvedimento della Regione di competenza, distribuite sul territorio regionale, mediante le quali il CAA svolge le proprie attività. Presso le sedi operative sono presenti gli archivi cartacei e sono installate le apparecchiature occorrenti per l'espletamento delle attività dei CAA, dettagliate nei manuali procedurali;
 - **Fascicolo aziendale:** il fascicolo cartaceo e/o elettronico è costituito ai sensi dell'articolo 9 del DPR 503/1999 e descritto all'articolo 3 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 e contiene tutte le informazioni in forma alfanumerica e grafica concernenti la compagine e consistenza aziendale, richieste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) di cui all'articolo 68 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Il fascicolo

contiene altresì le informazioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 del DM 12 gennaio 2015, n. 162, comprese quelle riferite agli Albi a cui l'azienda può essere iscritta, nonché le informazioni che verranno utilizzate ai sensi della legge 24 novembre 2006 n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni (elementi utili a consentire l'aggiornamento del catasto terreni, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, al fine di risultare sostitutive delle dichiarazioni di variazione colturale da rendere al catasto stesso);

- **Mandato:** mandato scritto del titolare o legale rappresentante dell'azienda agricola al CAA, rilasciato ai sensi dell'articolo 14 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008 e s.m.i.;
- **Imprenditore e/o Produttore agricolo:** chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. (Art. 2135 codice civile). L'imprenditore e/o produttore agricolo può esercitare l'attività agricola in forma individuale o in forma societaria ed è l'intestatario del fascicolo aziendale;
- **Procedure:** circolari, istruzioni e manuali operativi emanati dalla Regione Piemonte e da ARPEA in merito ai contenuti e alle modalità di costituzione e aggiornamento del fascicolo.

Articolo 2

(Responsabilità ed obblighi delle parti)

1. Per il soddisfacimento dell'interesse congiunto di operatività di quanto indicato nella

presente convenzione, il CAA si impegna ai seguenti adempimenti:

- a) a verificare, in quanto responsabile, l'identificazione del produttore e ad accertare il titolo di conduzione dell'azienda e la corretta immissione dei dati, come previsto dal comma 4 dell'articolo 6 del D.Lgs. 74/2018;
- b) a verificare la regolarità formale dei documenti acquisiti in fase di costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale e a provvedere alla protocollazione della documentazione prodotta dal produttore;
- c) a verificare, congiuntamente al produttore, la correttezza dei dati inseriti nel SIAP, garantendo l'integrità e la corrispondenza dei dati registrati negli appositi applicativi rispetto a quelli risultanti dai documenti cartacei acquisiti e conservati nel fascicolo;
- d) a garantire che sulle schede di validazione del fascicolo sia apposta la sottoscrizione autografa da parte del produttore e/o con firme elettroniche a norma di sistemi digitali idonei a garantire l'identità del produttore;
- e) a integrare, nell'ipotesi di variazione delle informazioni contenute nei fascicoli, fatta salva la validità probatoria delle banche dati di altri enti pubblici e di quelle degli Organismi pagatori, le predette variazioni con documenti probanti, forniti dal produttore interessato o direttamente messi a disposizione del CAA, dalla pubblica amministrazione competente, laddove non sia possibile reperirle in modalità telematica, e ad aggiornare il fascicolo elettronico;

- f) a provvedere alla verifica, attestata da apposita check list, messa a disposizione dalla Regione e/o dall'ARPEA, della presenza, completezza e conformità formale dei documenti inseriti nei fascicoli dei produttori, nonché a garantire l'integrità e la corrispondenza dei dati registrati nel SIAP rispetto a quelli risultanti dai documenti cartacei acquisiti nel fascicolo, in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente;
- g) a provvedere alla tracciatura di tutte le attività amministrative svolte, nonché alla verifica della correttezza delle attività effettuate dai singoli operatori delle sedi operative, da parte di un responsabile di livello superiore, mediante apposite *check-list* messe a disposizione dalla Regione e/o dall'ARPEA.
- h) a seguire le indicazioni operative contenute in appositi Manuali procedurali predisposti dalla Regione e da ARPEA;
- i) a rendere accessibili al produttore, ai fini di qualsiasi adempimento dichiarativo nei confronti della Pubblica Amministrazione, le informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale;
- j) a inserire e mantenere aggiornati e completi gli indirizzi PEC dei propri utenti, garantendone la piena funzionalità;
- k) a trasmettere ai propri produttori, previo accordo tra le parti, le comunicazioni, anche massivamente, inerenti la tenuta del fascicolo aziendale che sono loro inviate da Regione e da ARPEA;
- l) a garantire, nella persona del responsabile tecnico e/o referente regionale, l'attività di coordinamento rivolta a tutte le sedi operative inclusa

- la celere e capillare diffusione delle comunicazioni e indicazioni operative;
- m) a partecipare con i propri operatori ai corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati e/o individuati da Regione e/o da ARPEA;
 - n) a dematerializzare tutti i documenti acquisiti in fase di costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale, attraverso l'inserimento a sistema della scansione, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.;
 - o) a custodire e conservare gli atti e la documentazione cartacea e digitale presso le sedi operative dei CAA, con le modalità previste dalle Linee guida di gestione dell'anagrafe agricola unica del Piemonte, approvate con DGR 1 agosto 2005, n. 46-639 per la custodia dei fascicoli aziendali in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i. e a quanto previsto dal Manuale del Fascicolo Aziendale vigente;
 - p) a dotare ciascuna struttura operativa delle apparecchiature e dei dispositivi idonei ad assicurare un corretto ed efficiente collegamento telematico con il SIAP;
 - q) ad assicurare il corretto uso delle procedure informatizzate e ad adottare adeguate procedure inerenti la sicurezza dei sistemi informativi e delle apparecchiature utilizzate per interagire con il SIAP, in linea con gli standard e le regole di sicurezza emanate congiuntamente dalla Regione e dall'ARPEA, in applicazione di norme e disposizioni obbligatorie disposte dall'Unione Europea e dall'AGEA, in qualità di organismo di

- Coordinamento; si impegna, inoltre, a garantire piena collaborazione nelle attività di monitoraggio e verifica attivate dai competenti enti e organi di controllo riguardanti la sicurezza IT;
- r) ad adottare modalità materialmente sicure di custodia e conservazione, presso le strutture operative, delle informazioni, dei dati e dei documenti acquisiti nel fascicolo, ivi comprese quelle afferenti alle domande e/o dichiarazioni presentate per il tramite del CAA, anche al fine di assicurare la protezione della documentazione da accessi non autorizzati e da eventi che possono compromettere la conservazione nel tempo e ad assicurare la possibilità, da parte dei competenti enti e organismi dell'Unione Europea, del MIPAAFT, dell'Organismo di Certificazione designato ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1306/2013, dell'Organismo di coordinamento e della Regione o di ARPEA di acquisire, con le modalità previste dalla procedura, gli originali e/o copia conforme all'originale di tutti gli atti con un preavviso minimo di due giorni lavorativi, anche ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i., senza alcun aggravio di oneri e spese a carico dei produttori;
- s) a rendere nota ai propri assistiti l'esistenza di un sistema di controlli effettuati dalla Regione o dall'ARPEA e delle relative sanzioni, nonché le conseguenze civili, amministrative e penali previste dalla normativa in caso di dichiarazioni non veritiere o erranee, ai sensi del DPR 445/2000, qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni fornite;

- t) a garantire la massima collaborazione con la Regione e con l'ARPEA al fine prevenire e/o segnalare eventuali casi di frode o tentata frode;
- u) ad attuare la normativa vigente, qualora venisse a conoscenza delle ipotesi richiamate all'articolo 76 del DPR 445/2000;
- v) a non imputare alcun onere a carico del produttore per lo svolgimento delle attività di costituzione, aggiornamento e conservazione del fascicolo aziendale;
- w) ad adottare in conformità del Reg. (UE) n. 907/2014 e s.m.i., al fine di garantire l'operatività delle proprie sedi/strutture operative:
- La separazione degli incarichi;
 - Le procedure scritte, con particolare riferimento anche alla definizione per iscritto delle responsabilità e delle mansioni dei singoli operatori/ responsabili, inclusa la fissazione di eventuali limiti finanziari alle loro competenze;
 - L'uso di check list, secondo le modalità previste nelle procedure definite dalla Regione e/o dall'ARPEA;
 - Gli adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nell'utilizzo dei sistemi informatizzati;
 - Il monitoraggio continuo, anche con l'adozione di un apposito sistema di audit, sulle sedi (strutture) operative e sulle attività svolte, come disciplinato dall'articolo 7, comma 5.
- x) a inviare tramite PEC a Regione e/o ARPEA entro il termine del 31 dicembre dell'anno

successivo, la documentazione relativa alla Certificazione del Bilancio, di cui all'articolo 7 comma 5 del DM 27 marzo 2008. L'accertamento della mancanza della medesima comporta l'avvio della procedura di contestazione per la mancanza di un requisito e di revoca del riconoscimento prevista dall'articolo 11 del DM 27 marzo 2008.

- y) a rendere disponibile sul proprio sito web le caratteristiche delle proprie strutture centrali e periferiche, informando gli utenti in merito all'allocazione e ai contatti, inclusi gli indirizzi PEC, degli uffici stessi;
- z) a consentire a chiunque sia legittimato a svolgere compiti di vigilanza e controllo l'accesso ai locali, ai dati ed alla documentazione acquisita, custodita e conservata per l'espletamento delle attività;
- aa) a disabilitare, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, per qualunque causa, di un proprio operatore/responsabile, entro le 72 ore successive le relative utenze di accesso al sistema informativo. Qualora venisse accertato un accesso illecito al sistema informativo, la Regione, si riserva la facoltà di interrompere i collegamenti informatici con le sedi operative responsabili di tali comportamenti. In caso di comprovata responsabilità del CAA per illecito accesso al sistema informativo, la Regione ha la facoltà di risolvere di diritto la presente convenzione, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni.

2. Per il soddisfacimento dell'interesse congiunto di operatività di quanto indicato nella presente convenzione, la Regione e l'ARPEA si impegnano:

- a) a mettere a disposizione del CAA, mediante il SIAP, gli applicativi, le informazioni, i dati, la documentazione, la formazione e l'aggiornamento necessari per l'espletamento delle proprie attività in tempi compatibili con i termini di realizzazione;
- b) a mettere a disposizione del CAA, in tempi congrui, i manuali procedurali utili all'espletamento delle attività affidate o delegate;
- c) a istituire un tavolo tecnico congiunto, con la partecipazione di CSI Piemonte, per l'attuazione delle attività inerenti la gestione delle pratiche e il SIAP;
- d) a non imputare al CAA alcuna responsabilità per gli accertati ritardi e/o errori derivanti da interruzioni e/o disfunzioni del servizio erogato dal sistema informativo;
- e) a non chiamare a rispondere il CAA per inadempimento ove lo stesso sia conseguenza del mancato rispetto - nei termini pattuiti - degli impegni di Regione e ARPEA previsti dal presente comma;
- f) a garantire il servizio di assistenza tecnica, a livello funzionale e amministrativo, anche con l'utilizzo di soluzioni tecniche basate sull'assistenza remota;
- g) a definire e realizzare un programma di formazione e aggiornamento per gli operatori, relativo alle procedure informatiche e/o tecnico/amministrative;
- h) a modificare le procedure in relazione a possibili sviluppi tecnologici, idonei a

migliorare il servizio sia in termini di tempestività, sia di qualità dello stesso, in base alle risorse finanziarie disponibili;

- i) a rendere operativa, ai fini degli adempimenti dei CAA, una area funzionale nel SIAP per raccogliere le informazioni e la documentazione di cui all'articolo 7, comma 5, del DM 27 marzo 2008.

Articolo 3

(Mandato)

1. I produttori che intendono presentare istanze, relative a procedimenti amministrativi di competenza della Regione e di ARPEA, devono essere preventivamente iscritti all'Anagrafe Agricola regionale, di seguito Anagrafe, ai sensi del DRP 503/1999 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173".
2. Il CAA opera sulla base di un mandato scritto rilasciato in esclusiva dal produttore, iscritto regolarmente all'Anagrafe della Regione, ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 27 marzo 2008. Il mandato deve essere sottoscritto dal mandante (produttore) e dal mandatario, protocollato dal CAA e conservato nel fascicolo aziendale.
3. Il mandato, conferito con le modalità di cui al comma 2, contiene:
 - gli impegni stabiliti all'articolo 14, comma 1, lettera a), b), c) del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008 e s.m.i.;

- l'impegno espresso del mandante per l'affidamento in esclusiva al CAA delle attività relative al fascicolo aziendale, fino a revoca del mandato;
 - l'incarico di provvedere alla conservazione della documentazione consegnata, fino alla revoca del mandato, senza alcun aggravio di oneri e spese a carico del produttore;
4. Il SIAN - SIAP, mediante i servizi di controllo incrociato, verifica che il mandato sia dato in esclusiva e impedisce l'affidamento da parte del produttore ad un altro CAA delle medesime attività, di cui al mandato predetto.
 5. Il mandato è valido fino alla revoca comunicata per iscritto dal produttore al CAA o dal CAA al produttore con le modalità e nei termini indicati nel mandato e in ogni caso con la trasmissione della comunicazione tramite PEC.
 6. In caso di conferimento di nuovo mandato, il CAA subentrante registra a sistema gli estremi della revoca e ha l'obbligo di inserire nel fascicolo aziendale copia della comunicazione della revoca inviatagli dal produttore.
 7. La registrazione a sistema della revoca, consente la successiva registrazione di un nuovo mandato in esclusiva da parte del CAA subentrante ed obbliga il CAA revocato al trasferimento del relativo fascicolo, di cui comunque è tenuto a conservare copia per almeno 5 anni ed esibirla in sede di eventuali controlli. Trascorsi i 5 anni il CAA revocato procede alla restituzione della copia del fascicolo aziendale al produttore, previa sottoscrizione della ricevuta di consegna, o alla sua distruzione. In tale caso, il CAA trasmette al produttore la dichiarazione dell'avvenuta distruzione, conservandone la prova della ricevuta.
 8. Decorsi 15 giorni lavorativi dal caricamento a sistema della ricevuta di consegna PEC della

- comunicazione di revoca, il fascicolo è automaticamente svincolato. Il CAA subentrante, dopo l'acquisizione del mandato, deve procedere ad una nuova validazione del fascicolo con l'assunzione delle relative responsabilità.
9. L'unico soggetto ad avere la visibilità del fascicolo aziendale informatico è il CAA subentrante che, con l'accettazione del mandato e la validazione del fascicolo, si fa carico della chiusura di tutti i procedimenti amministrativi in corso, con particolare riguardo alla correttiva delle anomalie.
 10. Il CAA, in conformità all'articolo 7 comma 2 del D.M. 27 marzo 2008 e s.m.i. mette a disposizione dei propri utenti la carta dei servizi contenente l'illustrazione delle condizioni soggettive e oggettive regolanti l'attività prestata e nella quale è espressamente prevista la possibilità di presentare reclamo alla Direzione competente della Regione e ad ARPEA.

Articolo 4

(Requisiti dei CAA)

1. Il CAA deve ottemperare ai requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal Capo II del DM 27 marzo 2008 e s.m.i.; in particolare le Parti convengono che:
 - a) il CAA deve possedere i requisiti strutturali ed organizzativi tali da assicurare idonea capacità operativa. Per idonea capacità operativa si intende un livello di mezzi materiali, professionali ed organizzativi tali da consentire l'adempimento di tutte le necessità degli utenti assistiti e degli Organismi Pagatori e delle altre Pubbliche Amministrazioni per quanto attiene il reperimento, la verifica,

l'informatizzazione, l'elaborazione e la trasmissione informatica dei dati utili a comprovare il diritto degli utenti a beneficiare dei contributi e degli interventi previsti dalla normativa vigente in materia;

- b) i locali delle sedi operative devono essere disponibili in base ad un valido titolo di possesso. Il titolo di possesso, in forma scritta, deve contenere tutti i dati necessari ad identificare i contraenti, ed in particolare che il contraente immesso nella disponibilità del locale sia inequivocabilmente il CAA o la Società di servizi di cui si avvale il CAA. I locali devono rispondere alle vigenti norme di agibilità e sicurezza degli ambienti di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 82/2008 e s.m.i., e devono poter consentire la privacy dell'assistito nel momento dello svolgimento della sua pratica, in ottemperanza al GDPR Reg. UE 679/2016;
- c) gli operatori devono essere dipendenti o collaboratori del CAA o delle società di cui esso si avvale, verso i quali devono essere rispettati gli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale e assistenziale ed assicurativa e devono possedere una adeguata competenza professionale in relazione alla qualifica ed alle attività svolte, conseguita mediante concrete esperienze lavorative o corsi di formazione e/o aggiornamento, documentata attraverso curricula da rendere disponibili alla Regione, all'ARPEA o agli altri organi di controllo su semplice richiesta;
- d) la sede operativa, per consentire l'offerta di servizi di qualità, deve disporre di un numero di operatori tale da garantire un ottimale rapporto operatore/utente; ciascun

operatore deve essere autorizzato ad operare per un numero massimo di 600 fascicoli attivi;

- e) il CAA nomina, con delibera dell'organo amministrativo, un responsabile tecnico e/o referente regionale laureato in agraria o scienze economiche ovvero titolare di diploma di perito agrario o agrotecnico. In ogni caso deve essere attestata o autocertificata l'iscrizione all'albo professionale per almeno due anni ovvero un'esperienza lavorativa nel campo dell'assistenza o della consulenza amministrativa in favore di operatori agricoli almeno biennale; in capo agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti e ai collaboratori del CAA e delle società di servizi devono sussistere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 8 del D.M. 27 marzo 2008;
- f) il CAA deve assicurare che gli operatori con funzione di supporto al responsabile di sede presentino "comprovata esperienza ed affidabilità" intendendo con ciò il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- i. titolo di studio in discipline agrarie;
 - ii. esperienza lavorativa di almeno sei mesi anche non consecutivi nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla Politica Agricola Comune e nazionale, svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali agricole, associazioni di produttori agricoli, CAA riconosciuti e/o Società ausiliarie degli stessi.
- g) ogni struttura operativa deve garantire la disponibilità di uffici accessibili al pubblico nel rispetto dei requisiti minimi

di cui all'articolo 7, comma 1, del D.M. 27 marzo 2008. In particolare, il CAA deve garantire la disponibilità di locali che, nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico, siano adibiti esclusivamente all'esercizio dell'attività prevista dalla presente convenzione;

- h) il CAA deve garantire strutture operative in grado di assicurare adeguata capacità operativa mediante la dotazione di mezzi tecnici, informatici e telematici conformi e compatibili a quelli indicati in modo congiunto dalla Regione e dall'ARPEA nei manuali procedurali, in relazione all'utilizzo delle banche dati grafiche e alfanumeriche.

Articolo 5

(Incompatibilità e conflitto di interessi)

1. Fermi restando i requisiti soggettivi e le incompatibilità di cui agli articoli 8 e 13, comma 2, del D.M. 27 marzo 2008 e s.m.i., il personale del CAA (responsabili, operatori e collaboratori anche occasionali) che svolge attività affidate dalla Regione o delegate da ARPEA, non deve trovarsi in situazione di conflitto di interessi nell'esercizio delle mansioni svolte.
2. Il personale, di cui al comma 1, si ritiene in conflitto di interessi qualora sia presente, in via esemplificativa, una delle situazioni elencate di seguito:
 - a) essere titolare o legale rappresentante dell'azienda agricola trattata;
 - b) essere coniuge o convivente, parente o affine entro il secondo grado del produttore dell'azienda agricola trattata;

- c) detenere partecipazioni finanziarie e/o patrimoniali nell'azienda agricola trattata;
 - d) essere prestatore di attività di consulenza per un Organismo di consulenza riconosciuto ai sensi del Decreto MIPAFF 3 febbraio 2016;
 - e) non avere dichiarazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura nei confronti delle attività gestite e/o nei confronti di Regione o ARPEA.
3. Il personale coinvolto dal conflitto di interessi, come definito al comma 2, si astiene dal compiere qualsiasi attività circa l'azienda agricola coinvolta. Nel caso in cui il conflitto riguardi il responsabile della sede operativa, il fascicolo aziendale dell'azienda coinvolta nel conflitto è gestito dal personale della sede provinciale o regionale, fatta salva in ogni caso la possibilità di spostare il fascicolo presso altra sede operativa.
4. Il CAA si impegna a portare a conoscenza di tutto il personale utilizzato nell'espletamento dell'attività affidata o delegata, l'obbligo di segnalare le situazioni di conflitto di interessi al proprio responsabile superiore; tale segnalazione è fatta per iscritto, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla sua insorgenza.
5. Il CAA si impegna a far sottoscrivere a tutto il personale di cui al comma 1 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, contenente l'indicazione sull'insussistenza delle cause che determinano il conflitto di interessi e a garantirne annualmente il controllo anche a campione e in caso di fondato dubbio sulla veridicità di tali dichiarazioni. Tale dichiarazione è conservata presso le sedi operative dei CAA ed esibita a richiesta;

6. Le situazioni di conflitto emerse, o quelle non preventivamente dichiarate, ma accertate a seguito di controlli, effettuati secondo quanto disposto dall'articolo 7, sono considerate fattori significativi per la determinazione di situazioni di rischio per l'individuazione del campione di aziende soggette a controllo;
7. L'accertamento dell'esistenza del conflitto di interesse, fa decadere il diritto di pagamento per il fascicolo a cui si riferisce.

Articolo 6

(MOG ai sensi del D.Lgs. 231/2001)

1. Il CAA garantisce l'adozione del MOG (Modello Organizzazione Gestione e controllo) ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*.

Articolo 7

(Controlli)

1. Il CAA prende atto che le strutture operative ed i fascicoli aziendali sono soggetti a controlli amministrativi e ispezioni *in loco* disposti dalle diverse istituzioni e servizi UE, in applicazione della normativa ed in conformità a quanto previsto dai manuali procedurali.
2. Il processo di controllo ha come finalità il riscontro di eventuali irregolarità nel fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, anche in considerazione delle eventuali

- conseguenze sugli ulteriori procedimenti amministrativi derivanti dallo stesso.
3. Tutte le procedure messe in atto dal CAA, in applicazione della presente convenzione, possono essere oggetto di verifica e di controllo da parte della Regione e dell'ARPEA.
 4. Qualora in esito ai controlli di cui al presente articolo siano riscontrate irregolarità, il CAA è tenuto ad adottare tutte le azioni necessarie e le raccomandazioni della Regione e/o dell'ARPEA per eliminare nei tempi e nei modi indicati le suddette irregolarità evitando il loro ripetersi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, la Regione e l'ARPEA possono comunque, in caso di reiterate irregolarità, risolvere la presente convenzione in danno del CAA inadempiente.
 5. Nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare il rispetto della presente convenzione, il CAA:
 - a) assicura, nell'Ambito delle singole sedi, l'effettuazione di un controllo di fascicoli aziendali, selezionati secondo criteri casuali e di rischio, con la finalità di verificare la corretta esecuzione dei compiti affidati e/o delegati;
 - b) assicura un'ulteriore fase di controllo su un campione selezionato nell'ambito di quello già previsto al punto a);
 - c) trasmette ad ARPEA e a Regione, entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione che evidenzia i criteri di campionamento e le attività svolte ai sensi delle lettere a) e b), gli esiti dei controlli effettuati e le azioni correttive adottate. La mancata trasmissione della relazione di cui sopra determinerà la risoluzione di diritto della presente convenzione.

Articolo 8

(Validità temporale)

1. La presente convenzione ha una durata triennale, decorrente dalla data dell'apposizione della firma digitale.
2. Le Parti convengono fin da ora che, al fine di dare continuità al servizio, gli impegni previsti dalla presente convenzione rimangono salvi fino alla stipulazione di una nuova convenzione.

Articolo 9

(Relazione annuale e ulteriori adempimenti)

1. Il CAA ha l'obbligo di presentare, al termine di ogni anno solare (31 dicembre), la relazione annuale, fornendo, le necessarie indicazioni atte a dimostrare l'adempimento degli impegni assunti, di cui all'articolo 2, comma 1 della presente convenzione. Tale obbligo è ottemperato in via informatica attraverso la trasmissione delle informazioni sullo specifico applicativo del SIAP.
2. Le eventuali situazioni di conflitto di interesse vanno elencate all'interno della relazione annuale, di cui al comma 1.
3. Il CAA, in osservanza di quanto disposto all'allegato I del Regolamento (UE) n. 907/2014 in materia di delega, per quanto applicabile ai compiti delegati, conferma esplicitamente all'ARPEA e alla Regione che è in grado di espletare i compiti connessi ad esso delegati/affidati, descrive i mezzi utilizzati ed il personale, mediante l'applicativo del SIAP denominato "Relazione Annuale".
4. La Regione e l'ARPEA effettueranno i controlli ai sensi del DPR 445/2000 rispettivamente per quanto di competenza.

Articolo 10

(Responsabilità e penali contrattuali)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, le responsabilità di carattere generale derivanti dalla presente convenzione e di cui al presente articolo non escludono il risarcimento degli eventuali ulteriori specifici danni causati da specifici comportamenti posti in essere dal CAA nell'espletamento delle attività affidate o delegate nei confronti dei produttori mandanti, della Regione o dell'ARPEA.
2. Il CAA risponde e garantisce sotto il profilo amministrativo, civile e penale della legittimità e regolarità del proprio operato in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione.
3. Per i procedimenti di controllo amministrativo e per l'applicazione delle penali contrattuali previste nei commi successivi, si fa riferimento a quanto contenuto nell'articolo 7 della presente convenzione e si stabiliscono i seguenti presupposti:
 - a) Il riferimento per l'effettuazione dei singoli procedimenti di controllo è la sede/struttura operativa. Il procedimento di controllo deve riguardare tutti i CAA firmatari della presente convenzione;
 - b) Il procedimento di controllo può essere messo in atto dalla Regione e/o dall'ARPEA; eventuali altre irregolarità riscontrate saranno comunicate secondo competenza;
 - c) Il controllo deve essere effettuato su un numero rappresentativo di fascicoli movimentati dalla sede operativa del CAA, sulla base di un campione estratto

- dall'ARPEA e/o dalla Regione Piemonte, in relazione alla competenza dei procedimenti amministrativi oggetto di controllo, e costruito secondo criteri di rischio condivisi da Regione e da ARPEA;
- d) Il procedimento di controllo ha per oggetto il riscontro di irregolarità nella gestione del fascicolo aziendale;
 - e) Per ciascuna sede/struttura operativa, ove possibile, è definito un campione di fascicoli a controllo proporzionale al numero di fascicoli controllabili. Il fattore di proporzionalità da applicare è definito dal numero di fascicoli da controllare complessivamente nel corso del procedimento di controllo rapportato al numero dei fascicoli complessivamente gestiti dalle sedi operative a controllo.
4. Durante il procedimento di controllo vengono individuate le irregolarità sanabili e non sanabili, secondo le istruzioni operative di campagna e viene definita una apposita griglia di irregolarità sanabili e non sanabili. In caso di accertamento di irregolarità:
- a) Per le irregolarità sanabili, la Regione e/o ARPEA diffidano il CAA ad adempiere entro il termine di 30 giorni. Se tali irregolarità non vengono sanate entro il termine predetto, saranno considerate irregolarità non sanate;
 - b) Per le irregolarità non sanabili, il CAA potrà fornire le proprie osservazioni e/o deduzioni entro il termine di 30 giorni dalla contestazione, inviata dall'ARPEA o dalla Regione.
5. L'eventuale applicazione di penali contrattuali, comunque comminate al CAA titolare della convenzione, è rapportata a ciascun procedimento di controllo.
6. Nel caso di irregolarità non sanate nei termini di cui al comma 4, ovvero per quelle non

sanabili all'esito negativo del contraddittorio con il CAA con incidenza delle irregolarità in misura superiore al 10% rispetto al totale degli elementi controllati, si attivano le procedure per la valutazione della sospensione dell'attività di cui alla presente convenzione (in riferimento alla singola sede operativa). Rimane impregiudicata l'applicazione della penale contrattuale.

7. Nel caso in cui la procedura di cui ai commi 3 e 4 si concluda con la sospensione dell'attività per un numero di sedi operative superiore al 30% delle sedi complessive operative nella Regione nell'anno di verifica con riferimento ad ogni singolo CAA firmatario della presente convenzione, la Regione e l'ARPEA faranno valere, con atto motivato preventivamente comunicato alla controparte, la risoluzione di diritto della presente convenzione.
8. Qualora nell'ambito di controlli o indagini di Polizia Giudiziaria o di altre istituzioni a uno o più operatori del CAA e/o al Responsabile di sede, siano personalmente contestate violazioni di carattere penale, nello svolgimento delle attività affidate o delegate, la Regione e ARPEA procedono alla sospensione cautelativa dell'utenza SIAP dell'operatore coinvolto o del Responsabile coinvolto, con contestuale avviso al CAA di provvedere affinché la disattivazione non provochi disservizio ai mandanti. La sospensione cautelativa comporta l'inserimento del nominativo in una black list con conseguente inibizione ad operare in qualsiasi CAA sul sistema SIAP/SIAN. Nel caso di rinvio a giudizio o di condanna definitiva, la Regione e ARPEA trasmettono idonea informativa a tutti i CAA riconosciuti, al fine di non consentire al soggetto interessato di operare presso un qualsiasi CAA. La Regione si obbliga a

riattivare tempestivamente l'utenza SIAP dell'operatore sospeso o del Responsabile sospeso e a rimuoverne il nominativo dalla black list (lista interdittiva), entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento adottato in favore dello stesso dall'Autorità giudiziaria e/o amministrativa competente che escluda ogni responsabilità in merito alle contestazioni che hanno dato origine al provvedimento di sospensione.

9. La presenza delle violazioni di cui al comma 8, nell'ambito della stessa sede operativa, accertata su un numero di fascicoli della sede operativa superiore al 2% comporta la immediata chiusura della sede e il mancato riconoscimento del corrispettivo dovuto per tutti i fascicoli movimentati dalla sede stessa. Se tali comportamenti sono contati in un numero di sedi operative superiore al 10% (con arrotondamento all'unità superiore) di quelle di competenza del CAA interessato si procederà all'avvio della procedura di risoluzione della presente convenzione.
10. Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, qualora la Regione e/o ARPEA siano condannate al pagamento di somme di denaro o a qualunque altra forma di risarcimento in conseguenza di inadempimenti da parte del CAA, le stesse provvederanno a rivalersi sulla garanzia assicurativa, di cui all'articolo 5 del DM 27 marzo 2008 e s.m.i. e all'articolo 17 della presente convenzione, prestata dal CAA stesso, fatte salve eventuali ulteriori azioni di rivalsa per la tutela dei propri interessi.
11. Qualora al CAA venga, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.M. 27 marzo 2008, revocato il riconoscimento o per gravi violazioni di legge o per gravi e/o ripetute inosservanze della presente convenzione, nonché delle prescrizioni e degli obblighi imposti dalla Regione o dall'ARPEA ovvero il CAA cessi

di operare a seguito di fusione, scissione, cessata attività, ecc., la convenzione è risolta. Qualora venga comunicato alla Regione l'avvio di un procedimento di contestazione a carico del CAA per la revoca del riconoscimento, la stessa si riserva di diffidare il CAA dall'accoglimento di nuove domande e quest'ultimo è tenuto a dare le opportune informazioni agli utenti per orientarli verso altre strutture abilitate al ricevimento; per i procedimenti in corso, la Regione emana le opportune direttive finalizzate al completamento delle pratiche.

12. La revoca del riconoscimento del CAA, ai sensi della normativa vigente, comporta la risoluzione dei rapporti contrattuali.

13. La Regione e l'ARPEA non potranno essere chiamate da terzi in manleva a rispondere per gli eventuali danni, diretti o indiretti, qualora il CAA dovesse essere chiamato in causa del tardivo, inesatto o mancato adempimento in tutto o in parte dei propri obblighi.

14. Penalità.

Definizioni e calcoli:

- **FP:** il numero dei fascicoli "pagabili" per i quali la Regione e ARPEA corrispondono il relativo corrispettivo unitario
- **V:** il corrispettivo unitario (IVA esclusa)
- **T= V*FP** ovvero l'importo totale erogabile in assenza di irregolarità
- **I:** percentuale di irregolarità, calcolata come rapporto tra il numero degli elementi ("item") controllati che presentino irregolarità definitivamente accertate ed il numero totale di elementi controllati
- **R:** coefficiente per la riduzione a seguito della percentuale di irregolarità riscontrata

- $C = T \cdot R$ compenso spettante dopo l'applicazione delle penali

Calcolo penali:

In presenza di irregolarità il corrispettivo C viene definito secondo il seguente calcolo:

- Se $I > 5\%$ allora $R=0$, quindi $C=0$, ovvero non vi è alcun compenso
- Se I è > 3 e $\leq 5\%$ allora $R= 0,75$, quindi si applica una penalità del 25%
- Se I è > 0 e $\leq 3\%$ allora $R=0,90$, quindi si applica una penalità del 10%.

Articolo 11

(Attuazione del Regolamento (UE) 679/2016)

1. Ciascuna della Parti dà atto di adempiere ai contenuti previsti dal Regolamento (UE) 679/2016, di seguito il Regolamento, e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 26 e 28 del Regolamento e dell'articolo 4 dell'Accordo, relativo ai trattamenti di dati personali in contitolarità tra Regione e ARPEA, il CAA è individuato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati.
3. La Regione Piemonte e l'ARPEA procedono alla nomina di cui al comma 2, utilizzando l'Atto allegato alla presente convenzione, per farne parte integrante e sostanziale.
4. Il CAA può ricorrere ad un altro responsabile del trattamento, detto subresponsabile, nel rispetto di quanto disposto dall'Atto di nomina di cui al comma 3.
5. Il trattamento dei dati personali è lecito nei casi individuati dall'articolo 6 del citato Regolamento.
6. Accedono ai dati personali esclusivamente i soggetti individuati secondo l'articolo 29 del

suddetto regolamento nonché dall'articolo 2 quater decies del D.lgs 196/2003 per lo svolgimento di attività inerenti la gestione di procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.

Articolo 12

(Recesso unilaterale e risoluzione)

1. Le Parti hanno diritto a loro insindacabile giudizio e senza giustificazione di recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi legislativi o di opportunità..
2. La volontà di recesso unilaterale anticipato è comunicata formalmente dalla parte che intende recedere almeno sei mesi prima dalla data da cui intende far decorrere il recesso. La facoltà di recesso del CAA è, comunque, subordinata alla conclusione della gestione delle pratiche in corso e alla messa a disposizione della Regione e di ARPEA di tutta la documentazione acquisita dal CAA.
3. In caso di recesso le Parti reciprocamente dichiarano che le stesse non avranno diritto ad alcuna altra o diversa prestazione, a qualunque titolo o per qualunque ragione, rinunciando ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria ulteriore, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, salvo l'eventuale risarcimento danni derivante da inadempimenti contrattuali.

Articolo 13

(Clausola risolutiva espressa)

1. La presente convenzione si intende automaticamente risolta ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile qualora in seguito all'esperimento dell'attività di vigilanza da parte dei competenti organi a ciò deputati, venga accertata in capo al CAA la carenza dei requisiti di cui agli articoli 7, e 8 del Decreto MIPAF del 27 marzo 2008 e s.m.i., e in conseguenza sia stato emesso un provvedimento di revoca dell'autorizzazione ad operare da parte della regione competente, ai sensi degli articoli 11 e 15 del DM 27 marzo 2008 e s.m.i..

Articolo 14

(Codice di comportamento)

1. Il CAA dichiara di conoscere i contenuti e di accettare gli obblighi di condotta definiti nel Codice di comportamento della Regione e nel Codice di comportamento di ARPEA.
2. La Regione ed ARPEA trasmettono tramite PEC al CAA i propri Codici di Comportamento.
3. Il CAA provvede a diffondere i Codici di Comportamento, di cui al comma 2, presso i propri dipendenti, i propri consulenti e presso tutti coloro che operano nell'ambito delle attività affidate/delegate.
4. Il CAA vigila sull'osservanza dei codici di cui al comma 3, per quanto applicabili.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Codice di Comportamento della Regione Piemonte e ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Codice di Comportamento di ARPEA, è prevista la risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi, per quanto applicabili, derivanti dai rispettivi Codici di Comportamento, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Articolo 15

(Applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, in attuazione dell'art. 1, comma 42, lettera 1) della Legge 190/2012)

1. Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, in attuazione dell'articolo 1, comma 42, lettera 1) della Legge 190/2012, il Centro autorizzato di Assistenza Agricola UNICAA e le Società di servizio di cui esso si avvale si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato e autonomo e a non attribuire incarichi a dipendenti della Regione e di ARPEA, cessati dal servizio per qualsiasi motivo, che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione o di ARPEA nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti ed il divieto ai soggetti che li hanno conclusi o conferiti di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 16

(Diritto di accesso)

1. Il CAA si impegna, quale detentore della documentazione conservata nel fascicolo aziendale del proprio assistito, a trasmettere e comunicare con le modalità ed entro i termini indicati alla Direzione Agricoltura ed ai settori della stessa e/o all'ARPEA, le copie conformi all'originale, in formato cartaceo o

- digitale, ai fini di garantire l'esercizio del diritto di accesso.
2. Il CAA si impegna quale detentore dei dati e delle informazioni contenuti nel fascicolo aziendale del proprio assistito, a comunicarli ai soggetti di cui sopra, attestandone la conformità a quelli riportati nel fascicolo stesso, nonché il loro aggiornamento alla data della comunicazione.
 3. Il CAA procede alla trasmissione e comunicazione con le stesse modalità di cui al comma 1 anche qualora la documentazione, i dati e le informazioni siano richieste dall'Autorità Giudiziaria nel rispetto delle forme, delle modalità e con l'ampiezza dalla stessa indicate (richiesta in formato cartaceo o digitale; senza OMISSIS).
 4. Il CAA si assume ogni responsabilità civile e penale derivante dalle dichiarazioni dallo stesso rilasciate nell'ambito della documentazione, dei dati e delle informazioni trasmesse e comunicate.

Articolo 17 (Garanzie)

1. Alla stipula della presente convenzione, oppure entro 30 giorni consecutivi dalla sottoscrizione della stessa, il CAA deposita presso la Regione Piemonte apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile al fine di garantire danni diretti e indiretti provocati nello svolgimento delle attività affidate o delegate, sia alla Regione Piemonte, sia all'ARPEA che agli utenti del servizio. L'assicurazione deve prevedere la relativa copertura per l'intera durata della presente convenzione, anche attraverso rinnovi annuali, e per i 3 anni successivi alla cessazione dello

stesso, anche mediante polizza postuma. Il massimale della garanzia è determinato secondo quanto previsto dal D.M. 27 marzo 2008.

2. La Regione Piemonte potrà richiedere, come previsto dall'articolo 5, comma 1, del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2008, un aumento della garanzia, in relazione al numero e alla consistenza degli utenti assistiti, dei fascicoli aziendali gestiti e al volume delle assegnazioni di carburante agricolo agevolato connesse alle domande presentate.
3. Il CAA, nel rispetto dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2008, garantisce, in ipotesi di eventi che provochino il temporaneo ridimensionamento della garanzia prestata, l'immediato reintegro della copertura minima di cui al comma 1, eventualmente aumentata ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Articolo 18 (*Controversie*)

1. Per la composizione di eventuali controversie relative all'attuazione degli impegni, di cui alla presente convenzione e per l'interpretazione della presente convenzione, le parti convengono di devolversi alla competenza del Tribunale civile di Torino.

Articolo 19 (*Spese contrattuali*)

1. L'imposta di bollo è a carico del CAA e sarà assolta in modalità telematica, ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 17/06/2014.

2. La registrazione avverrà solo in caso d'uso con spese a carico della parte che ne fa richiesta.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i..

Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1, D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE PIEMONTE

Dott. Paolo Balocco
(FIRMA DIGITALE)

ARPEA

Dott. Enrico Zola
(FIRMA DIGITALE)

CAA UNICAA

Sig. Danilo Felice Pirola
(FIRMA DIGITALE)